

---

## **“PREPENSIONAMENTO” PER I COMMERCianti**

La legge n° 183 del 4 novembre 2010 - Collegato lavoro - ha ulteriormente prorogato il termine per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere un indennizzo da parte dei commercianti e degli agenti di commercio, rappresentanti ed esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che smettano l'attività commerciale a causa della crisi.

E' una sorta di pre-pensionamento che prevede, in caso di cessazione dell'attività e di restituzione della licenza commerciale, l'erogazione di una somma mensile pari all'importo del trattamento minimo di pensione INPS per una durata di tre anni oltre al periodo intercorrente tra l'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) e l'apertura della, cosiddetta, "finestra".

### **CONDIZIONI – REQUISITI**

I requisiti richiesti sono:

- a) aver compiuto 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni, se donne nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31/12/2011;
- b) essere iscritti, al momento della cessazione dell'attività, da almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, presso l'INPS nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
- c) aver cessato in modo definitivo l'attività commerciale;
- d) aver riconsegnato in Comune la licenza di esercizio;
- e) essersi cancellati dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.
- f) Per gli agenti e i rappresentanti di commercio il requisito è soddisfatto con la cancellazione dall'albo.

### **IL BENEFICIO**

Come dicevamo all'inizio, l'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per i commercianti iscritti all'INPS che, per il 2010 era di 460,96 Euro al mese e per il 2011, sarà pari a 467,43 Euro al mese.

Questo beneficio è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e fino a quando l'interessato non avrà compiuto il 65° o il 60° anno di età, a seconda se si tratti di uomo o donna ed avrà raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia o, meglio, fino all'apertura delle cosiddette "finestre" previste per questa prestazione. I mesi durante i quali si

gode dell'assegno saranno considerati utili, come contribuzione figurativa, per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.

Ovviamente, chi aveva già ottenuto il beneficio a seguito di proroghe precedenti, continuerà a percepirlo fino al diritto alla pensione di vecchiaia.

### **INCOMPATIBILITA'**

Attenzione, però, a rispettare alcuni vincoli essenziali per il riconoscimento ed il mantenimento della prestazione: l'assegno infatti è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro, sia autonomo che alle dipendenze di terzi. Il commerciante che si rioccupa e', per questo motivo, tenuto a comunicare all'INPS di aver ripreso l'attività lavorativa entro 30 giorni.

### **COSA FARE?**

Per ottenere l'indennizzo, occorre presentare all'INPS un'apposita richiesta a cui vanno allegati i documenti che attestino il rispetto di quei requisiti di cui abbiamo parlato all'inizio.

Il termine ultimo ( si fa per dire viste le numerose proroghe!) per la presentazione delle domande è fissato al **31 gennaio 2012**.

Gli uffici dell'INPS istruiranno le pratiche e, una volta verificata la regolarità dei documenti, le trasmetteranno al Comitato di Gestione degli esercenti attività commerciali. Sarà, infatti, quest'ultimo a decidere in via definitiva, secondo l'ordine cronologico di presentazione all'INPS delle domande, sulla concessione dell'indennizzo, tenendo, comunque, d'occhio la disponibilità di risorse del Fondo.

### **IL CONTRIBUTO IN PIU'**

Per garantirsi il diritto a questa specie di prepensionamento, i commercianti pagano all'INPS un piccolo contributo in più; l'aliquota da versare è pari allo 0,09 per cento del reddito di impresa.

Allegato: Modello di domanda (non aggiornato, ma pensiamo vada bene comunque)